

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE

Disposizioni sull'applicazione del metodo democratico
e della trasparenza dei partiti politici
e sul finanziamento pubblico
diretto alla partecipazione politica

Questa proposta di legge ha un duplice obiettivo. **Innanzitutto**, quello di garantire e rinforzare l'applicazione dei principi di democrazia e trasparenza all'interno dei partiti politici, associazioni di rilievo costituzionale che concorrono all'articolazione e alla determinazione della politica su tutti i livelli territoriali: locale, regionale, nazionale ed europeo. Ciò perché i partiti, in quanto promotori della partecipazione politica dei cittadini e delle cittadine, non possono sottrarsi al principio democratico che informa la nostra stessa Repubblica e le istituzioni del Paese; inoltre, l'assenza di democraticità nei partiti influisce negativamente sulla loro capacità di rappresentare le istanze provenienti dalla società e sulla loro legittimazione che di conseguenza si riverbera sulla loro capacità di attrarre i cittadini. A tale criticità si lega, appunto, il **secondo obiettivo**, ovvero quello di garantire un maggior coinvolgimento e una maggior partecipazione politica, soprattutto per quanto riguarda i giovani tra i 16 e i 35 anni, che nelle recenti elezioni politiche hanno fatto registrare il più alto tasso di astensionismo.

ART. 1: La disposizione riporta alcune definizioni ritenute utili per una miglior comprensione della proposta in esame, quali la definizione di "partito politico", secondo quanto previsto già dall'articolo 49 della Costituzione, e di "liste civiche".

ART. 2: L'articolo istituisce il Registro Nazionale dei partiti politici presso l'Autorità Nazionale sui Partiti Politici, a cui dovranno iscriversi obbligatoriamente le nuove associazioni e quelle già esistenti; all'atto dell'iscrizione detti enti dovranno depositare il proprio simbolo e il proprio statuto. L'iscrizione a detto registro comporta l'accesso al finanziamento pubblico ed il controllo dell'Autorità.

ART. 3: L'articolo è dedicato alle caratteristiche che lo statuto dei singoli partiti dovrà riportare al fine di disciplinare il metodo democratico di cui all'art. 49 Cost. Il comma 2 della disposizione riporta un puntuale elenco degli elementi che lo statuto dei partiti politici dovrà indicare: a) i principi fondamentali, lo scopo e le modalità con cui ne assicura il rispetto; b) l'organizzazione interna (organi dirigenti e rappresentativi, competenze, durata degli incarichi, modalità elettive, ecc.); c) le procedure per le approvazioni degli atti; d) i diritti e i doveri degli iscritti; e) le modalità di partecipazione degli iscritti alle votazioni; f) le misure per garantire la regolarità e la trasparenza delle procedure di voto elettronico; g) le disposizioni per garantire la parità di genere; h) la previsione di assemblee congressuali nazionali, regionali e territoriali per il dibattito interno; i) le procedure aggravate per la modifica dello statuto, del simbolo e della denominazione; j) i criteri per la ripartizione delle risorse tra livello nazionale, regionale e territoriale; j) le disposizioni relative allo scioglimento e al commissariamento delle articolazioni territoriali o degli organi; l) l'obbligo di adozione di un codice etico; m) le disposizioni sull'attribuzione della rappresentanza legale a un soggetto individuato con metodo democratico, sulla nomina di un tesoriere e di un comitato responsabile del bilancio, di un collegio sindacale e di una società di revisione contabile.

ART. 4: La norma dispone che i partiti politici iscritti al Registro Nazionale e il cui statuto sia conforme ai criteri previsti dall'art. 3 della presente legge sono ammessi a ricevere finanziamenti pubblici diretti per le attività relative alla partecipazione alle elezioni politiche locali, regionali, nazionali e europee. La disposizione precisa, inoltre, che detti fondi sono erogati secondo i principi di trasparenza e proporzionalità e che per accedere a quelli destinati alla formazione, i singoli partiti dovranno istituire un "ente", centro studi o una fondazione, ai sensi degli artt. 1 e 9 della presente legge. La disposizione, da ultimo, prevede che ogni partito destini una quota dei fondi, pari almeno al 15%, per sostenere la partecipazione alla politica dei giovani fra i 16 e i 35 anni di età.

ART. 5: La disposizione stabilisce che i partiti sono tenuti a redigere un bilancio annuale da depositare al Registro Nazionale e a rendicontare e pubblicare tutti i contributi e le donazioni superiori al limite stabilito dall'Autorità Nazionale sui Partiti Politici e comunque non superiori a 50.000 € per singolo donatore o sostenitore. Il mancato rispetto di tali obblighi può comportare la sospensione dei finanziamenti o la revoca dell'iscrizione.

ART. 6: L'articolo stabilisce che i partiti sono tenuti a promuovere la parità di genere nelle loro liste e garantire la partecipazione attiva dei giovani tra i 16 e i 35 anni alle decisioni politiche.

ART. 7: La disposizione, previo richiamo dell'obbligo per i partiti politici di indicare nello statuto la modalità di selezione dei componenti degli organi di partito e dei candidati di ogni livello, riconosce ai singoli partiti, nell'ambito della propria autonomia statutaria, la possibilità di scegliere, attenendosi ai principi di democrazia e trasparenza, tra due modalità di selezione alternative: assemblea dei delegati degli iscritti o elezioni diretta degli iscritti. L'individuazione dei candidati deve tener conto del principio territoriale e delle istanze delle articolazioni territoriali. Da ultimo, la disposizione precisa che qualsiasi modalità selettiva non conforme con quanto previsto dal presente articolato comporterà la nullità dello statuto e l'espulsione del partito dal Registro.

ART. 8: L'articolo introduce, in apertura, un cambio di denominazione della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici che diviene Autorità Nazionale per i Partiti Politici. La disposizione, poi, provvede a disciplinare la composizione, la durata e le funzioni affidate a detta Autorità, che è preposta alla verifica della coerenza degli statuti con le disposizioni di legge, all'ammissione o alla revoca dell'iscrizione al Registro Nazionale e, di conseguenza, del finanziamento pubblico diretto, alla determinazione del finanziamento pubblico ai partiti ogni anno e ad erogare, infine, detto finanziamento.

ART. 9: La disposizione riconosce la possibilità per ciascun partito di costituire "enti di partito" cui affidare la formazione dei giovani tra 16 e 35 anni; i finanziamenti pubblici diretti per la formazione possono essere concessi solo a enti di partito il cui collegamento al partito sia indicato nello statuto di entrambi. Tali enti godono della detrazione fiscale delle spese effettivamente sostenute e rendicontate per la formazione.

ART. 10: L'articolo costituisce una disposizione di revisione, stabilendo che ogni 5 anni dall'approvazione, le Camere provvedono a una ricognizione delle norme sui partiti e, ove necessario, adottano una legge di adeguamento della disciplina.